



Ministero dell'Università e della Ricerca

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA

"OTTORINO RESPIGHI"

LATINA

BANDO DI MOBILITÀ DEL PERSONALE DOCENTE - AFAM A.A. 2026/2027

IL DIRETTORE

- VISTA** la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante *“Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”*;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, *“Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508”*;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*, e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83, *“Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM”*;
- VISTI** i vigenti CC.CC.NN.LL. del comparto *“Istruzione, Università e Ricerca”*;
- VISTO** il sistema di classificazione dei profili professionali del personale dell'Amministrazione di cui al CCNL;
- VISTO** il decreto MUR del 22 gennaio 2025 n. 859, e in particolare l'art. 2 che ridetermina la dotazione organica del Conservatorio;
- VISTA** la nota MUR del 01 settembre 2025 n. 10490 recante il Verbale di confronto in materia di mobilità del personale delle istituzioni AFAM (23 maggio, 4 e 23 giugno 2025) e in particolare l'Allegato 1 *“Disposizioni di cui al verbale di confronto sindacale del 4 e 23 giugno”*;
- VISTO** il Regolamento d'Istituto per il Reclutamento del Personale AFAM prot. 6620 del 14 ottobre 2025;
- VISTE** le delibere del Consiglio Accademico del 17 luglio 2026 n.11 e del Consiglio di Amministrazione del 20 luglio 2026 n.30, riguardanti la programmazione triennale e l'allocazione del budget assunzionale 2026/2027;
- VISTA** la nota MUR del 24 luglio 2026 n. 7553 avente ad oggetto: *“Reclutamento personale docente e ricercatore a.a. 2026/2027.”*;
- VISTA** la nota MUR del 30 luglio 2026 n. 7866 avente ad oggetto: *“Aggiornamento termini reclutamento personale docente e ricercatore a.a. 2026/2027.”*;
- NELLE MORE** del DPCM autorizzatorio di cui all'art. 3, comma 2, del d.P.R. 83/2024;
- RITENUTO** pertanto di dover procedere con la massima celerità in ottemperanza alle note ministeriali sopra richiamate,

DECRETA

Art. 1 (Oggetto)

1. È indetta per l'a.a. 2026/2027 una procedura di mobilità per il personale docente – CCNL IR – sezione AFAM – per il settore artistico-disciplinare:

N.	Area	Settore artistico disciplinare	Codice SAD
1	Docente	Coro	AFAM048 (ex CODD/01)

2. La sede di servizio del posto messo a mobilità in entrata di cui al comma precedente è: Conservatorio Statale di Musica “*Ottorino Respighi*” di Latina, di seguito “Conservatorio”.

3. Riguardo alla rispondenza della professionalità ricercata con i fabbisogni della ricerca e dell’offerta formativa dell’istituzione, si evidenzia che l’insegnamento oggetto del presente Bando afferisce al settore artistico-disciplinare “Coro - AFAM048 - ex CODD/01 Direzione di coro e repertorio corale per didattica”, la cui declaratoria è assunta integralmente quale riferimento per la definizione del profilo.

4. Il Bando è pubblicato sul sito istituzionale del Conservatorio: www.conslatina.it, **sul portale del reclutamento InPA**, di cui all’art. 35-ter, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (www.InPA.gov.it) e sul Portale dei concorsi AFAM (afam-bandi.cineca.it).

5. I termini di scadenza per la presentazione della domanda sono pari **a 15 giorni** successivi alla pubblicazione del presente Bando, salvo eventuali proroghe per problemi tecnici comunicate con le stesse modalità.

6. L’efficacia della presente procedura e la stipula dei successivi contratti è subordinata all’adozione del DPCM autorizzatorio di cui all’art. 3, comma 2, del d.P.R. 83/2024.

Art. 2 (Requisiti di ammissione)

1. Per l'ammissione alla procedura di mobilità è richiesto il possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) essere docenti a tempo indeterminato presso altra istituzione AFAM inquadrati nel medesimo settore artistico-disciplinare e profilo per i quali è stata indetta la procedura;

b) essere docenti a tempo indeterminato presso altra istituzione AFAM inquadrati in un settore artistico-disciplinare o in un profilo diverso da quello oggetto del Bando di mobilità, presentando contestualmente alla propria candidatura apposita domanda di passaggio al suddetto settore artistico-disciplinare e profilo. La domanda è valutata dal Consiglio accademico, fermo restando il successivo parere favorevole della competente commissione di abilitazione artistica nazionale, tenendo conto della congruità delle esperienze e delle competenze professionali, artistiche, didattiche e di ricerca del docente in relazione al settore artistico-disciplinare e profilo di destinazione.

2. Non possono partecipare alla procedura coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il presidente, il direttore, il direttore amministrativo, un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio accademico e coloro che sono soggetti

al vincolo quinquennale di sede di cui all'art. 35, comma 5-bis del D. Lgs. 165/2001.

3. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

Art. 3

(Costituzione della graduatoria)

1. Al termine della procedura di mobilità di cui al presente Bando, verrà predisposta una graduatoria definitiva in ordine decrescente di punteggio, in cui il punteggio massimo attribuibile è pari a 1.000 (mille).

2. Il punteggio di cui al comma 1 è composto come di seguito riportato:

- a) Titoli ed esigenze di famiglia: punteggio massimo pari a 300 (trecento)
- b) Esperienza artistica professionale; punteggio massimo pari a 700 (settecento)

3. Per l'inserimento in graduatoria la valutazione dell'esperienza artistica e professionale, di cui al punto b) del comma 2 del presente articolo, deve essere pari o superiore a 350 punti.

4. L'elenco degli idonei è finalizzato esclusivamente alla mobilità di cui al presente Bando e non potrà essere utilizzato per altra finalità. La validità della graduatoria è limitata all'anno accademico per il quale è indetta la procedura.

Art. 4

(Modalità di presentazione della domanda)

1. La domanda di ammissione alla procedura deve essere redatta esclusivamente secondo l'Allegato A, corredato dal curriculum vitae, e deve essere presentata **entro le ore 13:00 del 25° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Bando**, esclusivamente via PEC al seguente indirizzo: **bandi@pec.conslatina.it** La validità dell'istanza pervenuta per PEC è subordinata all'utilizzazione da parte del candidato di una casella di posta elettronica certificata personale.

2. Nella domanda (**Allegato A**) devono essere riportati:

- a. Nome e Cognome;
- b. Data e luogo di nascita;
- c. Nazionalità;
- d. Codice fiscale;
- e. Istituzione di appartenenza e, esclusivamente nelle ipotesi indicate all'art. 30, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, come novellato dall'art. 3, comma 7, lettera b) del D.L. n. 80/2021 convertito in Legge 6 agosto 2021, n. 113, dichiarazione di possedere il nulla osta preventivo dell'Amministrazione di appartenenza;
- f. Residenza anagrafica e domicilio, se diverso dalla residenza;
- g. Recapiti per ricevere ogni comunicazione relativa alla presente procedura: recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica ordinaria e di posta elettronica certificata (PEC);
- h. Dichiarazione di insussistenza del vincolo quinquennale di sede, ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis del D. Lgs. n.165/2001.

3. Il candidato può modificare o integrare la domanda fino alla data di scadenza indicata nel Bando, anche se già precedentemente inviata. In tal caso, sarà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo.

4. Ogni eventuale successiva variazione delle informazioni di cui alle lettere g) e h) del comma 2 del presente articolo deve essere tempestivamente comunicata all'istituzione tramite PEC

all'indirizzo: **bandi@pec.conslatina.it** L'istituzione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del candidato presso l'indirizzo indicato nella domanda, né in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del domicilio o del recapito, né di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o forza maggiore.

5. Ai sensi del Capo secondo della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento è individuato nel Direttore amministrativo del Conservatorio Statale di Musica "Ottorino Respighi" di Latina dott. Maurizio Narducci, rintracciabile all'indirizzo email direttore.amministrativo@conslatina.it.

Art. 5

(Titoli da dichiarare nella domanda di ammissione ai fini della graduatoria)

1. I titoli generali, i titoli artistici e professionali dichiarati dal candidato devono essere posseduti entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.
2. Per i titoli attestanti l'anzianità di servizio si considerano quelli maturati fino all'a.a. 2025/2026 compreso.
3. Il servizio a tempo determinato può essere valutato solo se prestato a seguito di procedura selettiva pubblica, della quale il candidato dovrà fornire gli estremi (protocollo e data) del Bando e della Graduatoria definitiva alla quale si riferisce ciascun contratto. Non saranno valutati i servizi per i quali non viene riportata tale informazione o la stessa non risulta verificabile.
4. I titoli attestanti le esigenze di famiglia devono essere posseduti sia alla data di presentazione della domanda, sia alla data della presa di servizio nel Conservatorio che ha indetto la procedura.
5. Le dichiarazioni sostitutive di stati, fatti e qualità personali dei candidati sono soggette, da parte della Commissione di cui al successivo art. 7, a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle stesse con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. In ogni caso, il Responsabile del procedimento è autorizzato in qualsiasi fase della procedura a svolgere, ove necessario, le stesse verifiche di competenza della Commissione.
6. Non è consentito ai candidati fare riferimento a domande o dichiarazioni prodotte in altre procedure.
7. Il riconoscimento dei titoli di studio equivalenti (equipollenti) conseguiti nelle Istituzioni di istruzione superiore estere deve essere acquisito alla data di scadenza del Bando.
8. I titoli di servizio a tempo determinato o a tempo indeterminato prestato in qualità di docente presso altri ordini di scuola statale in altri Paesi UE, ovvero in istituzioni pubbliche di alta formazione artistica e musicale in altri Paesi UE, devono essere debitamente dettagliati e devono essere certificati dall'Autorità diplomatica italiana nello Stato estero.

Art. 6

(Inammissibilità della domanda ed esclusione dalla procedura)

1. È inammissibile e comporta, pertanto, l'esclusione dalla procedura, la domanda che sia stata presentata oltre il termine perentorio previsto dall'art. 4 o con modalità diverse da quelle indicate.
2. Sono inammissibili le domande per le quali risultino assenti i requisiti previsti dall'art. 2.
3. Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di documenti falsi comportano l'esclusione dalla procedura, la decadenza dalla graduatoria e sono perseguibili ai sensi della normativa vigente.

Art. 7
(Commissione)

1. La commissione valutatrice è composta da tre docenti a tempo indeterminato nel settore artistico-disciplinare e profilo o in settori affini a quello per cui è bandita la procedura di mobilità (art. 4, comma 5, lett. b del DPR 83/2024).
2. La commissione è nominata, dopo la scadenza del Bando, con decreto del Direttore. Al suo insediamento, la Commissione adotterà i criteri di valutazione ai quali intende attenersi, con specifico riferimento al profilo professionale e alle caratteristiche curriculari richieste.
3. Ai componenti delle commissioni di cui ai commi precedenti si applicano le incompatibilità di cui all'art. 11, comma 1, del DPR 487/94 (art. 8, comma 1, lett. h, del DPR 83/2024) e quelle previste dall'art. 17, comma 23 del DPR 83/2024. Ai fini di garantire la piena imparzialità e l'assenza di conflitto di interessi, sono considerati incompatibili i componenti della RSU, dei sindacati territoriali e nazionali e del CNAM.

Art. 8
(Valutazione dei titoli di servizio, di studio e precedenti)

1. La valutazione dei titoli di cui al presente articolo ha come punteggio massimo complessivo 300 punti. Tale valutazione viene effettuata solo per coloro che hanno raggiunto un punteggio pari o superiore a 350 nei titoli di cui al successivo art. 9.
2. L'anzianità di servizio viene valutata, intendendo con il termine "ruolo" il servizio a tempo indeterminato e con il termine "pre-ruolo" il servizio a tempo determinato. Ai sensi delle indicazioni fornite dal ministero con Nota n. 10490 del 01/09/2025 vengono adottati i seguenti criteri:

ANZIANITÀ DI SERVIZIO	
a) per ogni anno di servizio comunque prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza (1) (3)	p. 6
b) per ogni anno di servizio pre-ruolo prestato nelle Accademie di Belle Arti, nei Conservatori e negli ISIA in relazione al corrispondente ruolo di appartenenza (3)	p. 6
c) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di ruolo diversi da quello di attuale titolarità nelle Accademie, nei Conservatori e negli ISIA nonché in ruoli o fascia diversi da quello di appartenenza (3)	p. 3
d) per il servizio di ruolo prestato ininterrottamente da almeno tre anni senza soluzione di continuità nell'istituzione di attuale titolarità (2) in aggiunta a quello previsto dalle lettere a) e b) (3)	p. 6 per i primi tre anni p. 2 (per ogni anno) per il quarto e quinto anno p. 3 per ogni anno oltre al quinquennio
e) per il servizio di ruolo prestato ininterrottamente da almeno tre anni senza soluzione di continuità nell'insegnamento di attuale titolarità, senza distinzione di fascia, in aggiunta a quello previsto dalle lettere a) e b) o in aggiunta a quello previsto dalla lettera c) in caso di servizio prestato su fascia diversa da quella di attuale appartenenza (3)	p. 6 per i primi tre anni p. 1 (per ogni anno) per il quarto e quinto anno p. 2 per ogni anno oltre al quinquennio
f) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di ruolo prestato in qualità di docente presso altri ordini di scuola statale in Italia o in altri Paesi UE	p. 1,5

ovvero in istituzioni pubbliche di alta formazione artistica e musicale in altri Paesi UE (Ai fini della valutazione i servizi prestati all'estero devono essere debitamente certificati dall'Autorità diplomatica italiana nello Stato estero) (3)

NOTE Anzianità di servizio:

(1) Il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente:

- a) Ruolo dei docenti AFAM di prima fascia (dal 16/2/2005)
- b) Ruolo dei docenti AFAM di seconda fascia (dal 16/2/2005)
- c) Ruolo dei docenti dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali d'arte drammatica e di danza (fino al 16/2/2005)

Il servizio presso gli Istituti Superiori di Studi Musicali non statali (ex IMP) è valutato al pari di quello prestato nei Conservatori di Musica. Il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità in tali istituti nell'insegnamento di attuale titolarità è valutato ai sensi della Parte A punto 1 lettera e). Nel caso di istituti statizzati, per il personale docente il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità nell'istituzione di attuale titolarità è valutato ai sensi della Parte A punto 1 lettera d) a decorrere dall'immissione in ruolo presso l'Istituzione (purché all'epoca fosse già pareggiata, altrimenti a decorrere dall'anno di riconoscimento dello status di IMP).

Il servizio svolto con contratto subordinato ai sensi del CCNL AFAM presso le Accademie storiche statizzate è valutato al pari di quello prestato nelle Accademie di Belle Arti. Il servizio prestato presso il Conservatorio Statale di Musica di Cesena e presso Conservatorio Statale di Musica di Rimini (ex IMP) è valido ai fini della continuità del servizio presso il Conservatorio di Musica di Cesena e Rimini.

(2) Ai fini della continuità il servizio svolto all'epoca nelle sezioni staccate non è, comunque, cumulabile con quello prestato nella sede centrale fatto salvo quello svolto nelle sopresse sezioni staccate per ciechi. I punteggi previsti comprendono anche la valutazione del servizio militare prestato in costanza di rapporto di impiego.

(3) Per "anno" si intende aver svolto almeno 180 giorni, anche non consecutivi e in istituzioni diverse, nell'ambito dello stesso anno accademico

3. I Titoli generali vengono valutati, ai sensi delle indicazioni fornite dal ministero con Nota n. 10490 del 01/09/2025, con i seguenti criteri:

TITOLI GENERALI	
a) per ogni promozione di merito distinto	p. 3
b) per ogni inclusione in graduatoria di merito di pubblici concorsi senza accesso riservato per esami, o esami e titoli per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (1)	p. 4, per un massimo di p. 12
c) per ogni diploma di Accademia di belle arti, di Conservatorio di musica, di ISIA, di Accademia di arte drammatica e danza, nonché diplomi di specializzazione o di perfezionamento conseguiti nell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia o titolo estero dichiarato equipollente	p. 5
d) per ogni titolo universitario di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca o titolo estero dichiarato equipollente	p. 4
e) per ogni corso di perfezionamento rilasciato da Università almeno di durata annuale	p. 2 per un massimo di p.4

NOTE Titoli generali:

(1) È equiparata all'inclusione in graduatoria di merito l'inclusione in terne di concorsi a cattedre negli istituti di istruzione artistica.

4. Le Esigenze di famiglia vengono valutate, ai sensi delle indicazioni fornite dal ministero con Nota n. 10490 del 01/09/2025, con i seguenti criteri:

ESIGENZE DI FAMIGLIA	
a) Per il ricongiungimento al coniuge ovvero ai figli (1)	p. 6
b) Per ogni figlio di età inferiore a sei anni (2)	p. 4
c) Per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il 18° anno di età (2)	p. 3
d) Per la cura e l'assistenza dei figli portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti ovvero del coniuge (3) (4)	p. 6
e) Per la cura e l'assistenza dei parenti (diversi dai figli e dal coniuge) ed affini entro il terzo grado, di cui all'art. 33 della legge 104 (4)	p. 3

NOTE Esigenze di famiglia

(1) Il punteggio spetta solo per la sede presente nella provincia di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di emanazione dell'ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica anteriore alla data del termine di scadenza di presentazione della domanda; la residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico nel quale dovrà essere indicata la decorrenza della iscrizione stessa, in alternativa, con autocertificazione ai sensi del T.U 445/2000. Dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione dell'ordinanza. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere a), b), c), d) sono cumulabili tra loro.

Il punteggio di ricongiungimento spetta anche nel caso in cui nella provincia di residenza del familiare non vi siano istituzioni richiedibili. In tal caso il punteggio sarà attribuito per la provincia più vicina, purché compresa tra le preferenze espresse.

(2) Ai fini della considerazione del figlio come inferiore ai sei anni o che non abbia superato il diciottesimo anno di età si terrà conto della seguente prescrizione: il compimento di sei anni e diciotto anni che avvenga nell'arco di tempo a partire dal primo gennaio al 31 dicembre dell'anno in cui vengono disposti i trasferimenti comporta comunque l'attribuzione rispettivamente di punti 4 e punti 3.

(3) Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

- a) figlio minorato, ovvero coniuge ricoverati permanentemente in un istituto di cura;
- b) figlio minorato, ovvero coniuge bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura da comportare di necessità la residenza nella provincia in cui è situato l'istituto medesimo;
- c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt. 114, 118 e 122 D.P.R. 9.10.1990 n. 309, programma che comporti di necessità la residenza nella provincia nel cui ambito è situata la struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come previsto dall'art.122, comma 3, del citato D.P.R. n.309/1990.

(4) Non può essere cumulato il punteggio di cui alle lettere d) ed e) se si riferiscono alla stessa persona.

5. La valutazione delle Precedenze di cui al presente comma, per ciascun candidato, segue il previo raggiungimento della soglia del 50% del punteggio massimo previsto nell'ambito del criterio di valutazione dell'esperienza artistica e professionale. L'ordine delle preferenze, in conformità alle indicazioni fornite dal ministero con Nota n. 10490 del 01/09/2025, è il seguente:

- a) Ha titolo a precedenza assoluta alla mobilità, il personale che si trovi, nell'ordine, in una delle seguenti condizioni:
- soggetti privi di vista
 - soggetti emodializzati (art. 61 L. 270/1982) o soggetti portatori di handicap destinatari dell'art. 21, legge 104/92 con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie 1^a, 2^a e 3^a annesse alla tab. A L. 648/1950.
- b) Successivamente ai soggetti di cui al punto a) ha titolo ad ottenere la precedenza il personale con patologie gravi che richiedano terapie salvavita a carattere continuativo o ripetuto ed altre assimilabili (ad esempio chemioterapia) a condizione che la mobilità sia nella provincia in cui esista un centro di cura specializzato.
- c) Successivamente alle categorie di cui ai punti a) e b) hanno titolo ad ottenere la precedenza nelle operazioni di mobilità il personale disabile in situazione di gravità (art. 33 comma 6 L. 104/92) e il personale che assiste il figlio (anche adottato) nonché il coniuge in situazione di gravità (art. 33 commi 5 e 7 L. 104/92). Tale precedenza è riconosciuta anche ai soggetti che, obbligati all'assistenza abbiano interrotto una preesistente situazione di assistenza continuativa a seguito di instaurazione di rapporto. La precedenza opera nella sola provincia di residenza o cura dell'assistito.
- d) L'attribuzione delle precedenze di cui ai punti a), b) e c) è effettuata esclusivamente sulla base della documentazione prodotta unitamente alla domanda (1).

NOTE Precedenze

1) Il rapporto di discendenza e coniugio deve essere comprovato mediante dichiarazione personale sostitutiva ai sensi del T.U. 28/12/2000, n. 445.

In merito alle certificazioni mediche si precisa quanto segue:

- lo stato di disabilità (che non può essere dichiarato mediante autocertificazione) deve risultare da certificazione, acquisita in modalità cartacea o telematica, o anche in copia autenticata, rilasciata dall'INPS o dalle commissioni mediche, funzionanti presso le Aziende sanitarie locali, di cui all'art. 4 L. 104/92. Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 45 gg. dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell'art. 2 comma 2 D.L. 324/1993, documenteranno, in via provvisoria, la situazione di disabilità, con certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'A.S.L. da cui è assistito l'interessato. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei 45 gg. dovrà essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio. Tale accertamento produce effetti fino alla emissione dell'accertamento definitivo da parte della Commissione medica di cui all'art. 4 L. 104/92. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto;
- la situazione di disabilità in caso di soggetti con patologie oncologiche può essere documentata, in via provvisoria, qualora le commissioni non si pronuncino, come previsto dall'articolo 6, comma 3-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, entro 15 giorni dalla domanda degli interessati. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei quindici giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede di tale accertamento provvisorio;
- la situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata, anche ai fini della mobilità, mediante certificazione del medico di base, ai sensi dell'articolo 94 comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione

dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990 n. 295 integrata, ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto;

- per i lavoratori disabili che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 21, è necessario che nelle predette certificazioni sia chiaramente indicato, oltre alla situazione di handicap, anche il grado di invalidità superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla Legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo, tenuto conto che le certificazioni relative all'invalidità e quelle relative all'accertamento dell'handicap sono distinte.
- per i lavoratori disabili di cui all'articolo 33, comma 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, deve risultare la situazione di gravità della disabilità;
- per le persone disabili assistite (solo figli maggiorenni anche adottati) nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità dell'handicap e la necessità di una assistenza continuativa, globale e permanente, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92. A tal fine:

I) il coniuge deve comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con una dichiarazione sostitutiva ai sensi del T.U. 28/12/2000, n. 445, o mediante certificato rilasciato dalle competenti A.S.L

II) è necessario, inoltre, che venga dimostrato dall'interessato, mediante autocertificazione, che con esclusione del coniuge, non vi siano parenti o affini entro il terzo grado, idonei a prestare assistenza continuativa al disabile e, pertanto, che il trasferendo è l'unico membro della famiglia in grado di provvedere a tale assistenza. Tale unicità di assistenza comporta che nessun altro membro del nucleo familiare si avvalga o si sia avvalso nell'anno accademico 2023/2024 e seguenti, della agevolazione relativa all'art. 33 per il medesimo soggetto portatore di handicap in situazione di gravità; a tal fine il richiedente dovrà presentare una dichiarazione degli altri componenti il nucleo familiare redatta ai sensi del T.U. 28/12/2000, n. 445.

6. I requisiti di precedenza e le relative certificazioni devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione delle domande di mobilità. Variazioni successive che incidano sul possesso dei requisiti non hanno valore ai fini delle precedenza e dei punteggi.

Art. 9

(Valutazione dell'esperienza artistica e professionale del personale docente)

1. I titoli relativi all'esperienza artistica e professionale saranno valutati in base alla loro rispondenza con i fabbisogni della ricerca e dell'offerta formativa dell'istituzione che ha emanato il Bando, che sono specificati all'art. 1, comma 3 del presente Bando.

2. Il candidato potrà presentare fino ad un massimo di 20 (venti) titoli, riferiti all'ultimo decennio di attività (a far data dal 15.08.2016 compreso), ai quali potrà essere assegnato un punteggio complessivo pari a 700 punti.

3. I titoli valutabili sono:

Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali attinenti al SAD	Fino a un massimo di punti 700
-Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali attinenti al SAD;	Presentazione massima di 20 (venti) titoli.
-Attività concertistica e professionale (ivi compresi seminari per enti di rilievo nazionale ed internazionale);	
-Partecipazione in qualità di commissario (o componente) per giurie di	

concorsi di enti, alla data di scadenza della presentazione della domanda; -Conseguimento di premi di rilevanza nazionale e internazionale; -Partecipazione a convegni di rilevanza almeno nazionale in qualità di relatore; -Attività di direzione artistica di enti e/o Associazioni di rilevanza nazionale ed internazionale; - Pubblicazioni edite attinenti alle discipline oggetto del bando oppure oggetto di studio nelle Istituzioni AFAM; - Partecipazione a comitati editoriali, riviste, collane o altre pubblicazioni edite; - Composizioni, trascrizioni, revisioni edite ed eseguite in pubblici concerti; -Incisioni edite da case editrici o discografiche di rilevanza almeno nazionale; - Coordinamento o partecipazione a progetti di ricerca finanziati sulla base di bandi competitivi; - Esperienza professionale non didattica attinente al Settore artistico disciplinare oggetto di concorso.	
---	--

4. La valutazione delle “Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali” avverrà da parte della Commissione giudicatrice di cui all’art. 7. Sulla base della Declaratoria e dei Campi Disciplinari dello specifico settore, i titoli inerenti all’attività artistico-culturale e professionale saranno graduati in ragione:

1. d’idoneità in concorsi per orchestre lirico-sinfoniche e dell’importanza di tali orchestre;
2. dei premi ottenuti nell’ambito di concorsi musicali nazionali/internazionali e della rilevanza degli stessi;
3. dell’importanza degli Enti, delle Associazioni, delle etichette discografiche in cui l’attività è stata svolta;
4. della loro collocazione geografica il più possibile diversificata;
5. della varietà e della qualità del repertorio, nonché del contributo compositivo e di arrangiamento;
6. della qualità delle collaborazioni.
7. Per le incisioni si terrà conto:
 - del contributo esecutivo, compositivo e/o di arrangiamento del candidato;
 - del carattere innovativo;
 - dell’importanza delle case discografiche.

Per le pubblicazioni di carattere didattico e/o musicologico si terrà conto:

- della qualità scientifica dei contenuti inerenti alle materie di insegnamento in oggetto;
- del carattere innovativo;
- dell’importanza delle case editrici.

Per le composizioni, trascrizioni, revisioni edite ed eseguite in pubblici concerti, si terrà conto:

- dell’importanza dell’editore;

- dell'importanza dell'Ente che ha commissionato l'opera;
- dell'importanza dell'Ente organizzatore dell'esecuzione;
- dell'importanza del luogo nel quale l'opera è stata eseguita.

8. Ulteriori criteri specifici stabiliti dalla commissione, nel rispetto di quelli indicati nel Bando, devono essere definiti nella seduta di insediamento, devono essere pubblicati almeno 5 giorni prima dell'inizio dei lavori e possono prevedere una valutazione sintetica con un punteggio unico per tutti i titoli artistici presentati.

Art. 10

(Comunicazione ai candidati, Approvazione, pubblicazione, utilizzo della graduatoria)

1. Ogni comunicazione ai candidati sarà effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul Portale del reclutamento InPA e sul sito istituzionale del Conservatorio.
2. Al termine della valutazione, la Commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito dei candidati secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto dagli stessi. La graduatoria include i vincitori e gli idonei. L'inclusione in graduatoria è attribuita ai candidati che hanno ottenuto un punteggio non inferiore a 350 su 700 nei titoli di cui al precedente art. 9.
3. Con decreto del Direttore del Conservatorio viene approvata la graduatoria di merito provvisoria. Detto provvedimento è pubblicato sul Portale del reclutamento InPA, sul sito istituzionale del Conservatorio <https://www.conslatina.it> e sul Portale unico reclutamento AFAM.
4. Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione, possono essere presentati, con istanza motivata rivolta al Direttore, reclami per errori materiali. L'istanza dovrà essere presentata esclusivamente tramite PEC all'indirizzo: **bandi@pec.conslatina.it**
5. Ove necessario, il Consiglio Accademico delibererà sulle domande di passaggio al S.A.D. oggetto del presente Bando presentate dai candidati vincitori e trasmetterà il tutto al CNAM per le valutazioni di competenza. Successivamente, dopo che il CNAM avrà espresso e comunicato le proprie valutazioni, il vincitore sarà chiamato a comunicare al Conservatorio entro il termine del 6 ottobre 2026 la propria accettazione irrevocabile. In mancanza di accettazione del vincitore, si procederà con gli scorrimenti.
6. Entro il 07 ottobre 2026 il Direttore, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti previsti all'art. 2, provvederà alla pubblicazione sul Portale del reclutamento InPA di cui all'art. 35-ter del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (<https://www.InPA.gov.it/>), sul sito istituzionale del Conservatorio <https://www.conslatina.it> e sul Portale unico reclutamento AFAM (<https://afam-bandi.cineca.it/>) della graduatoria definitiva riportante l'indicazione del solo candidato vincitore e la segnalazione di eventuali scorrimenti e dei passaggi di settore eventualmente intervenuti.
7. Il Direttore provvederà, inoltre, all'adozione del decreto di trasferimento.
8. La graduatoria rimane vigente per il solo anno accademico al quale si riferisce il Bando.

Art. 11

(Perfezionamento della mobilità)

1. L'esito della mobilità sarà comunicato al MUR secondo le modalità annualmente disposte dallo stesso.
2. All'esito della mobilità, che avrà comunque decorrenza dal 1° novembre dell'anno accademico di riferimento, il personale individuato come vincitore potrà comunicare al Conservatorio la disponibilità a completamento di cattedra presso altre Istituzioni, secondo le modalità indicate nell'apposito Regolamento vigente nella sede di destinazione.

Art. 12

(Ricorsi)

1. Avverso il presente Bando è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ovvero ricorso giurisdizionale al TAR, a decorrere dalla data di pubblicazione nel portale del reclutamento InPA, di cui all'art. 35-ter, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 13

(Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003 e del Regolamento UE GDPR 2016/679, il Conservatorio è titolare del trattamento dei dati personali forniti dai candidati. Tali dati sono raccolti, per le finalità di gestione della procedura, dal titolare del trattamento, secondo le modalità previste dal presente Bando. Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel direttore del Conservatorio.

Art. 14

(Clausole di salvaguardia)

1. L'efficacia della presente procedura e la stipula dei successivi contratti è subordinata all'adozione del DPCM autorizzatorio di cui all'art. 3, c. 2 del D.P.R. 83/2024.

Art. 15

(Norme finali)

1. Ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, il Responsabile del procedimento è individuato nel Direttore amministrativo del Conservatorio Statale di Musica "Ottorino Respighi" di Latina.
2. Gli allegati A (domanda) e B (guida alla candidatura sul Portale InPA) costituiscono parte integrante del presente Bando.
3. Ogni altro atto relativo alla procedura di cui al presente Bando sarà pubblicato sul Portale del reclutamento InPA, di cui all'art. 35-ter, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (<https://www.InPA.gov.it>) e all'Albo pretorio istituzionale del Conservatorio <https://www.conslatina.it> con valore di notifica.

IL DIRETTORE

Prof. Cristiano Becherucci



Ministero dell'Università e della Ricerca

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA

"OTTORINO RESPIGHI"

LATINA

(ALLEGATO A)

**BANDO DI MOBILITÀ DEL PERSONALE AFAM PER L'A.A. 2026/2027
PERSONALE DOCENTE**

SEZIONE A – Dati identificativi

Io sottoscritto

Cognome		Nome	
Nato a (Prov.)		il	
Nazionalità		Codice Fiscale	
Istituzione AFAM di appartenenza			
SAD e Profilo di appartenenza			
Residenza anagrafica			
Domicilio (se diverso dalla residenza)			
Recapito telefonico		PEO	
PEC			

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/00, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445; ai sensi e per gli effetti dell'art. 74 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara di possedere i seguenti requisiti e titoli:

- ☐ essere docente a tempo indeterminato presso altra istituzione AFAM inquadrato nel medesimo settore artistico-disciplinare e profilo per il quale è stata indetta la procedura;
- ☐ essere docente a tempo indeterminato presso altra istituzione AFAM inquadrato in un settore artistico-disciplinare o in un profilo diverso da quello oggetto del Bando di mobilità, presentando contestualmente alla propria candidatura apposita domanda di passaggio al suddetto settore artistico-disciplinare e profilo;
- ☐ di non essere soggetto al vincolo quinquennale di sede di cui all'art. 35, comma 5-bis del D. Lgs. 165/2001;
- ☐ di essere soggetto al vincolo quinquennale di sede di cui all'art. 35, comma 5-bis del D. Lgs. 165/2001 sino alla seguente data _____
- ☐ non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il presidente, il direttore, il direttore amministrativo, un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio accademico

SEZIONE B - TABELLA DI VALUTAZIONE

Anzianità di servizio

N.B. Per “anno” si intende aver svolto almeno 180 giorni, anche non consecutivi e in istituzioni diverse, nell'ambito dello stesso anno accademico. Si intende con il termine “ruolo” il servizio a tempo indeterminato e con il termine “pre-ruolo” il servizio a tempo determinato.

1 Anzianità di servizio comunque prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina	anni _____
--	------------

nel ruolo di appartenenza (art. 8, comma 2 del Bando, lettera a della Tabella)	
2 Numero complessivo di anni di servizio pre-ruolo prestato nelle accademie di belle arti, negli ISIA, nei conservatori e negli istituti musicali pareggiati in relazione al corrispondente ruolo e alla fascia di appartenenza (art. 8, comma 2 del Bando, lettera b della Tabella)	anni _____
3 Numero complessivo di anni di servizio pre-ruolo o di ruolo diverso da quello di attuale titolarità prestati nelle accademie, negli ISIA, nei conservatori e negli istituti musicali pareggiati nonché in ruoli o fascia diversi da quello di appartenenza (art. 8, comma 2 del Bando, lettera c della Tabella)	ruolo _____ pre-ruolo _____
4 Numero complessivo di anni di servizio pre-ruolo o di ruolo prestati in altro ordine di scuola (art. 8, comma 2 del Bando, lettera f della Tabella)	ruolo _____ pre-ruolo _____
5 Anzianità di servizio di ruolo (almeno 3 anni), senza distinzione di fascia, prestato senza soluzione di continuità nell'istituzione di attuale titolarità (art. 8, comma 2 del Bando, lettera d della Tabella)	anni _____
6 Anzianità di servizio di ruolo (almeno 3 anni) prestato senza soluzione di continuità nell'insegnamento di attuale titolarità, senza distinzione di fascia (art. 8, comma 2 del Bando, lettera e della Tabella)	anni _____

Titoli generali

7 Numero di promozioni di merito distinto (art. 8, comma 3 del Bando, lettera a della Tabella)	_____
8 Numero di inclusioni in graduatorie di merito di pubblici concorsi per esami, o esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (art. 8, comma 3 del Bando, lettera b della Tabella)	_____
9 Numero diplomi di Accademia di belle arti, di ISIA, di Conservatorio di musica, di Accademia di arte drammatica e danza, nonché diplomi di specializzazione conseguiti nell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia (art. 8, comma 3 del Bando, lettera c della Tabella)	_____
10 Numero dei titoli universitari di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca (art. 8, comma 3 del Bando, lettera d della Tabella)	_____
11 Numero dei corsi di perfezionamento rilasciati da Università di durata almeno annuale (art. 8, comma 3 del Bando, lettera e della Tabella)	_____

Esigenze di famiglia

12 Ricongiungimento al coniuge o ai figli nella provincia (art. 8, comma 4 del Bando, lettera a della Tabella)	_____
13 Numero dei figli che non abbiano compiuto sei anni di età (art. 8, comma 4 del Bando, lettera b della Tabella)	_____
14 Numero dei figli di età superiore ai sei anni, ma non superiore ai diciotto (art. 8, comma 4 del Bando, lettera c della Tabella)	_____
15 Per la cura e l'assistenza dei figli portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti ovvero del coniuge (art. 8, comma 4 del Bando, lettera d della Tabella)	_____
16 Per la cura e l'assistenza dei parenti (diversi dai figli e dal coniuge) ed affini entro il terzo grado, di cui all'art. 33 della Legge 104 (art. 8, comma 4 del Bando, lettera e della Tabella)	_____

SEZIONE C - ALTRE INDICAZIONI

Precedenze (art. 8, comma 5 del Bando)

17 Il docente usufruisce della precedenza prevista per i non vedenti (art. 483 D. L.vo 297/ 94)?	____ Si No ____ ☐
18 Il docente usufruisce della precedenza prevista dall'art. 21, comma 2, L.104/ 92 o prevista per i docenti emodializzati, art. 61, L.270/ 82?	____ Si No ____ ☐
19 Il docente usufruisce della precedenza prevista per il personale con patologie gravi che richiedano terapie salvavita a carattere continuativo o ripetuto ed altre assimilabili (ad esempio chemioterapia) a condizione che la mobilità sia nella provincia in cui esista un centro di cura specializzato (art. 8, comma 5 del Bando, lettera b)?	____ Si No ____ ☐
20 Il docente usufruisce della precedenza prevista per il personale disabile in situazione di gravità (art. 33 comma 6 L. 104/92) e il personale che assiste il figlio (anche adottato) nonché il coniuge in situazione di gravità (art. 33 commi 5 e 7 L. 104/92). Tale precedenza è riconosciuta anche ai soggetti che, obbligati all'assistenza abbiano interrotto una preesistente situazione di assistenza continuativa a seguito di instaurazione di rapporto. La precedenza opera nella sola provincia di residenza o cura dell'assistito (art. 8, comma 5 del Bando, lettera c)	____ Si No ____ ☐
21 Provincia di residenza o cura del portatore di handicap (genitore) per cui il solo figlio usufruisce della precedenza prevista dall'art. 8, comma 5 del Bando, lettera c [in caso in tale provincia non vi sia alcuna istituzione AFAM della medesima tipologia di quella di provenienza, indicare la provincia più vicina dove c'è un'istituzione AFAM della medesima tipologia di quella di provenienza]	_____

SEZIONE D - DOCUMENTI ALLEGATI

Allegati

n° Allegati

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

SEZIONE E – DICHIARAZIONE ANZIANITÀ DI SERVIZIO DEL PERSONALE DOCENTE

Il/La sottoscritto/a dichiara:

- di aver assunto effettivo servizio nel ruolo di attuale appartenenza dal per effetto di concorso o di legge e di aver usufruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni;

di avere, quindi, una anzianità di servizio - valutabile ai sensi dell'art. 8, comma 2 lettera a) della Tabella di valutazione - di annidi cui:

	anno	dal	al	Istituzione
anni di servizio prestato successivamente alla nomina in ruolo (1) (2) (3)				
anni..... derivati da retroattività giuridica della nomina coperti da effettivo servizio nel ruolo di appartenenza				

-
- l'anzianità di servizio di cui alla lettera a) della tabella di valutazione comprende gli anni di servizio, comunque prestati nel ruolo di attuale appartenenza successivamente alla decorrenza giuridica della nomina. Va parimenti considerato servizio di ruolo a tutti gli effetti, quello derivante dalla restitutio in integrum operata a seguito di pronuncia giudiziale passata in giudicato.
 - al personale docente di ruolo collocato in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni ai sensi dell'art. 2 della legge 13.8.1984, n. 476, per la frequenza del dottorato di ricerca e al personale docente di ruolo assegnatario di borse di studio – a norma dell'art. 463 del D.Lgs 16/4/1994, n. 297 – da parte di amministratori statali di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali, è riconosciuto il periodo di durata del corso o della borsa di studio come effettivo servizio prestato in ruolo diverso da quello di attuale titolarità secondo la lettera c) della tabella di valutazione.
 - qualora il docente abbia usufruito di periodi di aspettativa per famiglia il punteggio per il servizio di ruolo di cui alle lettere a) e c) della tabella di valutazione sarà attribuito per intero a condizione che nel relativo anno accademico l'interessato abbia prestato un servizio non inferiore a 180 giorni. In caso contrario l'anno non può essere valutato e, pertanto, non sarà attribuito alcun punteggio.

- aver maturato, anteriormente al servizio di cui al precedente punto 1, la seguente anzianità:

	anno	dal	al	Note	Istituzione
Servizio pre-ruolo prestato nelle Accademie di Belle Arti, negli ISIA e nei Conservatori e negli Istituti Musicali Pareggiati in relazione al corrispondente ruolo di appartenenza (4) (7) (8) (art. 8, comma 2 del Bando, lettera b della Tabella)					
Servizio pre-ruolo o di ruolo diversi da quello di attuale titolarità prestato nelle accademie, negli ISIA, nei conservatori e negli istituti musicali pareggiati nonché in ruoli o fascia diversi da quello di appartenenza (5) (6) (7) (8) (art. 8, comma 2 del Bando, lettera c della Tabella)					
Servizio pre-ruolo o di ruolo prestato in qualità di docente presso altri ordini di scuola (6) (8) (art. 8, comma 2 del Bando, lettera f della Tabella)					

-
- (4) l'anzianità di cui alla lettera b della tabella di valutazione comprende il servizio pre-ruolo relativo al ruolo di appartenenza, prestato nelle Accademie (ivi comprese le Accademie statizzate purché servizio prestato con contratto subordinato inquadrato nel CCNL AFAM), negli ISIA, nei Conservatori e negli Istituti Musicali pareggiati; tale anzianità si riferisce anche al servizio non di ruolo ivi compreso quello militare prestato in costanza di rapporto di impiego nello stesso ruolo di appartenenza.
- (5) l'anzianità di cui alla lettera c) della tabella di valutazione comprende gli anni di servizio prestati nelle Accademie (ivi comprese le Accademie statizzate purché servizio prestato con contratto subordinato inquadrato nel CCNL AFAM), negli ISIA, nei Conservatori e negli Istituti Musicali pareggiati riferiti, sia al servizio pre-ruolo, sia a quello di ruolo diversi da quello di attuale titolarità, ivi compreso il servizio militare prestato in costanza di rapporto di impiego in ruoli diversi da quelli di appartenenza. L'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza, anteriore alla decorrenza economica, rientra nell'anzianità prevista dalla lettera c) qualora non sia stato prestato alcun servizio o se il servizio non sia stato prestato nel ruolo di appartenenza.
- (6) qualora il docente abbia usufruito di periodi di aspettativa per famiglia il punteggio per il servizio di ruolo di cui alle lettere a) e c) della tabella di valutazione sarà attribuito per intero a condizione che nel relativo anno accademico l'interessato abbia prestato un servizio non inferiore a 180 giorni. In caso contrario l'anno non può essere valutato e, pertanto, non sarà attribuito alcun punteggio.
- (7) il servizio presso gli Istituti Superiori di Studi Musicali non statali (ex IMP) è valutato al pari di quello prestato nei Conservatori di Musica.
- (8) il servizio svolto con contratto subordinato ai sensi del CCNL AFAM presso le Accademie storiche statizzate è valutato al pari di quello prestato nelle Accademie di Belle Arti.

- aver maturato la seguente continuità di servizio:

	n. anni	dal	al	Note	Istituzione
Servizio di ruolo prestato ininterrottamente da almeno 3 anni senza soluzione di continuità nell'istituzione di attuale titolarità (9) (10) (art. 8, comma 2 del Bando, lettera d della Tabella)					
Servizio di ruolo prestato ininterrottamente da almeno 3 anni senza soluzione di continuità nell'insegnamento (senza distinzione di fascia) di attuale titolarità (9) (10) (art. 8, comma 2 del Bando, lettera e della Tabella)					

(9) il servizio presso gli Istituti Superiori di Studi Musicali non statali (ex IMP) è valutato al pari di quello prestato nei Conservatori di Musica. Per il personale docente il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità in tali istituti nell'insegnamento di attuale titolarità è valutato ai sensi della lettera e). Nel caso di istituti statizzati, per il personale docente il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità nell'istituzione di attuale titolarità è valutato ai sensi della lettera d) a decorrere dall'immissione in ruolo presso l'ex IMP, purché l'immissione in ruolo sia successiva al pareggiamento dell'Istituto; in caso l'immissione in ruolo sia avvenuta prima del pareggiamento, il servizio di ruolo è valutato a decorrere dal pareggiamento.

(10) il servizio svolto con contratto subordinato ai sensi del CCNL AFAM presso le Accademie storiche statizzate è valutato al pari di quello prestato nelle Accademie di Belle Arti. Per il personale docente il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità in tali accademie nell'insegnamento di attuale titolarità è valutato ai sensi della lettera e). Nel caso di accademie statizzate, per il personale docente il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità nell'istituzione di attuale titolarità con contratto ai sensi del CCNL AFAM è valutato ai sensi della lettera d) a decorrere dall'immissione in ruolo presso l'accademia.

SEZIONE F – ESPERIENZA ARTISTICA E PROFESSIONALE

Il candidato potrà presentare fino ad un massimo di 20 (venti) titoli, riferiti all'ultimo decennio di attività (a far data dal 15.08.2016 compreso), ai quali potrà essere assegnato un punteggio complessivo pari a 700 punti.

- 1. Titolo
- Descrizione
- Allegato

- 2. Titolo
- Descrizione
- Allegato

- 3. Titolo
- Descrizione
- Allegato

- 4. Titolo
- Descrizione
- Allegato

- 5. Titolo
- Descrizione
- Allegato

- 6. Titolo
- Descrizione
- Allegato

- 7. Titolo
- Descrizione
- Allegato

- 8. Titolo
- Descrizione
- Allegato

- 9. Titolo
- Descrizione
- Allegato

- 10. Titolo
- Descrizione

- Allegato

- 11. Titolo
- Descrizione
- Allegato

- 12. Titolo
- Descrizione
- Allegato

- 13. Titolo
- Descrizione
- Allegato

- 14. Titolo
- Descrizione
- Allegato

- 15. Titolo
- Descrizione
- Allegato

- 16. Titolo
- Descrizione
- Allegato

- 17. Titolo
- Descrizione
- Allegato

• 18. Titolo • Descrizione • Allegato

• 19. Titolo • Descrizione • Allegato

• 20. Titolo • Descrizione • Allegato

Luogo e data

l..candidat..
Firma autografa sul presente documento successivamente scansionato
oppure
firma digitale
La firma non è soggetta ad autenticazione

.....

Allegato: Documento d'identità